



TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
ORDINANZA DI VENDITA DELEGATA

ai sensi degli artt. 569 e 591bis c.p.c.

Il Giudice delegato, dott. Fabrizio Di Sano,

letti gli atti della procedura in epigrafe;

letta l'istanza di vendita del Curatore del 18/4/2025 e ritenuto che con essa il Curatore ha inteso (implicitamente) richiedere l'approvazione della modifica del programma di liquidazione in modo da procedere alla vendita ex art. 107, co. 2, L.F., così da disporre la delega al medesimo professionista delegato in seno alla procedura esecutiva esecutiva n. r.g.e. 90/2023;

ritenuto che nulla osti a quanto richiesto e che, anzi, come del pari osservato dal Giudice dell'esecuzione nel provvedimento allegato, la possibilità di mettere in vendita le due quote indivise del cespite immobiliare indicato (e, quindi, di fatto l'intero) costituisca una concreta possibilità di rendere la vendita più appetibile;

ritenuto che il Curatore assicurerà un adeguato coordinamento con la procedura esecutiva e verificherà che il professionista anche in questa sede delegato avrà cura di specificare che le due metà poste in vendita sono oggetto di procedure giudiziali differenti (fallimentare l'una ed esecutiva l'altra) e, inoltre, provvederà a riscuotere il valore di realizzo della metà (una volta) venduta;

rilevato che i beni oggetto dell'istanza suddetta sono stati oggetto di stima nel corso della procedura;

ritenuto di doversi disporre la vendita senza incanto, non ricorrendo i presupposti per la vendita con incanto previsti dall'art. 569 c. 3 ultimo inciso c.p.c. (come modificato dal D.L. n. 83/2015, convertito con modifiche con Legge n. 132/2015);

visto l'art. 591 bis c.p.c. e ritenuto che nel caso di vendita secondo le norme del codice di rito, il Giudice Delegato può anche disporre la delega delle operazioni di vendita al Curatore o ad altro professionista iscritto negli elenchi di cui all'art. 179 ter disp. att. c.p.c., ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c., in quanto compatibile;

ritenuto che per una migliore gestione della vendita appare opportuno stabilire che il delegato proceda alla vendita sincrona telematica;

ritenuto che non ricorrono giustificati motivi per disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ex art. 569 c. 3 c.p.c.;

valutate le caratteristiche dei beni acquisiti alla massa fallimentare e ritenuto, dunque, opportuno disporre la vendita dei beni sotto indicati, con delega al Curatore ex art. 591 bis c.p.c.;

visti gli artt. 569 e ss. c.p.c. ed il D.M. n. 32/2015;

DISPONE

procedersi alla VENDITA SENZA INCANTO dei seguenti beni immobili al prezzo base di seguito indicato, tutti meglio descritti nelle perizie di stima in atti:

LOTTO 1

Proprietà della quota del 50% dell'immobile sito in Pace del Mela in via Nazionale n. 411, costituito da:

- Abitazione di tipo popolare posto al piano 1, composto da quattro vani ed accessori, riportato in catasto Fabbricati del Comune di Pace del Mela al foglio 3 mappale 227 subalterno 9, categoria A/4 abitazione di tipo popolare, classe 4, consistenza 5,5 vani, rendita catastale 204,52 €;

- Locale deposito posto al primo piano, censito in Catasto Fabbricati del Comune di Pace del Mela al foglio 3, particella 227 sub 12, categoria C/2 magazzini e locali di deposito, classe 1, consistenza 71 mq, rendita catastale 80,67 €.

- Locale deposito posto al piano terra, censito in Catasto Fabbricati del Comune di Pace del Mela al foglio 3, particella 227 sub 5, categoria C/2 magazzini e locali di deposito, classe 1, consistenza 40 mq, rendita catastale 45,45 €.

PREZZO BASE VENDITA € 76.521,25.

Offerta minima in aumento in caso di gara: lo stesso importo stabilito per il lotto oggetto di vendita nella procedura esecutiva n. r.g.e. 90/2023.

I beni sono meglio descritti nella relazione di stima del 5/2/2024, a firma dell'ing. Ugo D'Amico, acquisita nella procedura esecutiva n. r.g.e. 90/2023, che deve essere

previamente consultata dall'offerente ed a cui si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l'esistenza di eventuali oneri e pesi gravanti sui beni a qualsiasi titolo e per la loro regolarità edilizia e urbanistica.

DELEGA

il compimento delle operazioni di vendita all'avv. Tiziana Brancato, già professionista delegata alla vendita della restante quota indivisa dell'immobile suddetto nella procedura esecutiva n. r.g.e. 90/2023.

Il professionista delegato non può delegare l'esercizio delle sue funzioni.

AVVISA

tutti gli interessati all'acquisto che possono visitare gli immobili posti in vendita telefonando al curatore fallimentare e/o al professionista delegato alle utenze indicate negli avvisi di vendita o tramite pec, all'indirizzo della procedura. Il delegato provvederà direttamente o tramite proprio collaboratore a far visitare l'immobile all'interessato entro 10 giorni dalla richiesta. Il curatore programmerà visite all'immobile con modalità idonee ad evitare possibilità di contatto tra gli interessati all'acquisto;

che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive;

che la vendita è a corpo e non a misura;

che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo;

che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico-edilizia, l'aggiudicatario potrà ricorrere, ove sussistenti i presupposti prescritti *ex lege*, alla disciplina dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 come integrato e modificato dall'art.46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro i termini prescritti dalla legge;

FISSA

Il termine finale per l'espletamento delle attività delegate in **diciotto mesi** dalla comunicazione della presente ordinanza; pertanto, il professionista delegato, salvo il rilievo di elementi ostativi alla prosecuzione della procedura, da segnalarsi

tempestivamente per iscritto al Giudice Delegato, inizierà le operazioni relative alla delega **immediatamente** (cfr. *infra*).

Il professionista delegato è autorizzato ad espletare quattro tentativi di vendita senza incanto, con ribasso del prezzo base fino ad un quarto a seguito di ciascun tentativo deserto e senza dilazione tra l'eventuale esito deserto della vendita e la fissazione del successivo tentativo già delegato.

Nel caso in cui si siano già tenute vendite sotto la vigenza della precedente o di altra disciplina, con riferimento alla prima vendita delegata il professionista tiene conto del prezzo base relativo all'ultima asta andata deserta ai fini della determinazione del prezzo della nuova vendita.

Il professionista delegato darà notizia al Giudice Delegato dell'esito di ogni tentativo di vendita mediante deposito degli atti di ciascuna vendita, sia in forma telematica, sia in forma cartacea (in originale) ai sensi dell'art. 16 bis, co. 9, d.l. 179/2012 alla luce della natura dei relativi documenti (verbali, prova dell'espletamento delle formalità pubblicitaria, buste contenenti le offerte, etc.); nella nota che accompagna il deposito, il professionista delegato indica la data di conferimento della delega, il totale dei tentativi di vendita esperiti, i progressivi ribassi e l'ultimo prezzo a base d'asta e specifica se i tentativi di vendita delegati si siano esauriti o se vi siano ancora una o più vendite da fissarsi, sulla base delle indicazioni impartite dal Giudice Delegato; nella medesima nota il professionista delegato specifica altresì lo stato di possesso dell'immobile (es. se vi sia stata liberazione dell'immobile o se sia in corso contratto di concessione in godimento) e fornisce al Giudice elementi rilevanti al fine di valutare la fruttuosità della vendita.

Il professionista delegato, fermo restando l'obbligo di deposito degli atti delle singole vendite, rimette gli atti al Giudice Delegato tempestivamente all'esito dell'eventuale infruttuoso esperimento dell'ultimo dei tentativi delegati, per consentire al Curatore e agli organi del Fallimento di assumere le necessarie determinazioni in ordine alla prosecuzione delle vendite.

Il professionista delegato, su segnalazione ed apposita istanza del Curatore, nell'ipotesi di vendita di più lotti, rimette gli atti al Giudice, ai sensi dell'art. 504 c.p.c. e dell'art. 163 disp. att. c.p.c., qualora, per effetto dell'aggiudicazione di uno o più lotti (e tenuto

conto di quanto già acquisito alla procedura), sia stata già conseguita una somma pari all'ammontare complessivo dei crediti ammessi al passivo e delle spese di procedura.

Il professionista delegato provvederà a redigere il *rapporto riepilogativo iniziale* ai sensi dell'art. 591 bis, u.c., c.p.c., entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

Le prescrizioni impartite al professionista delegato, nel caso di delega della vendita direttamente al Curatore, vanno riferite a quest'ultimo.

NOMINA

gestore della vendita telematica la società Astalegale.net s.p.a.;

DISCIPLINA DELLA VENDITA

L'offerta può essere presentata solo con modalità telematica.

L'offerta di acquisto telematica deve essere inviata all'indirizzo di PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it e si intende depositata solo nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di PEC del Ministero della Giustizia.

Il deposito deve avvenire entro le ore 12:00 del giorno antecedente la data prevista per l'esame delle offerte, pertanto, entro tale data ed orario dovrà essere stata generata la ricevuta di avvenuta consegna dell'offerta telematica.

L'offerta, a pena d'inammissibilità, dovrà essere sottoscritta digitalmente - ovvero sia utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori accreditati - e trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del D.M. n. 32/2015.

L'offerente deve versare anticipatamente, a titolo di cauzione, una somma non inferiore al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Procedura, all'IBAN indicato nell'avviso di vendita, importo che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell'acquisto, ovvero a mezzo assegno bancario da allegare all'offerta con causale "Fallimento n. 8/2018".

Il bonifico, con causale "10% vendita proc. fall. trib. barcellona pozzo di gotto 8/2018", dovrà essere effettuato con congruo anticipo in modo che le somme versate siano disponibili il giorno precedente l'udienza di vendita telematica; qualora, infatti, il giorno

fissato per la vendita telematica non dovesse essere riscontrato l'importo versato sul conto corrente intestato alla procedura, secondo la tempistica predetta, l'offerta sarà considerata inammissibile. Si raccomanda, pertanto, agli offerenti di effettuare il bonifico almeno cinque giorni prima della scadenza del termine previsto per il deposito delle offerte e, in ogni caso, tenendo conto dei giorni che il proprio istituto di credito impiega per l'effettivo trasferimento delle somme sul conto corrente del beneficiario del bonifico.

In caso di mancata aggiudicazione, all'esito della gara tra plurimi offerenti, l'importo versato a titolo di cauzione (al netto degli eventuali oneri bancari) sarà restituito agli offerenti non aggiudicatari. In caso di versamento della cauzione a mezzo bonifico, la restituzione avrà luogo mediante bonifico sul conto corrente utilizzato per il relativo versamento.

L'offerta dovrà contenere:

il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e/o partita IVA, residenza, domicilio, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta); qualora il soggetto offerente risieda fuori dal territorio dello Stato e non abbia un codice fiscale rilasciato dall'autorità dello Stato, dovrà indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del paese di residenza o analogo codice identificativo come previsto dall'art. 12 c. 2 del D.M. n. 32 del 26.2.2015.

Se l'offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge.

Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente - o, in alternativa, trasmessa tramite posta elettronica certificata per la vendita telematica - da uno dei genitori, previa autorizzazione del Giudice Tutelare; se l'offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di sostegno l'offerta deve essere sottoscritta - o, in alternativa, trasmessa tramite posta elettronica certificata per la vendita telematica - dal tutore o dall'amministratore di sostegno, previa autorizzazione del giudice tutelare; l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura; l'anno e il numero di ruolo generale della procedura; il numero o altro dato identificativo del lotto; l'indicazione del Giudice delegato;

la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;

il prezzo offerto;

il termine di pagamento del saldo prezzo e degli oneri accessori, che non potrà comunque essere superiore a centoventi giorni dalla data dell'aggiudicazione (è, invece, possibile l'indicazione di un termine inferiore);

l'importo versato a titolo di cauzione, in misura pari o superiore al 10% del prezzo offerto, importo che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell'acquisto (è possibile il versamento di una cauzione più alta);

la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;

il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico;

l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata o della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste;

l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste.

All'offerta telematica dovranno essere allegati i seguenti documenti:

copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente;

la documentazione attestante il versamento (segnatamente, copia della contabile di avvenuto pagamento) tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla procedura dell'importo della cauzione, da cui risulti il codice IBAN del conto corrente sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico;

la richiesta di agevolazioni fiscali (c.d. "prima casa" e/o "prezzo valore"), salva la facoltà di depositarla successivamente all'aggiudicazione ma prima del versamento del saldo prezzo (cfr. *infra*);

se il soggetto offerente è coniugato, in regime di comunione legale dei beni, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del coniuge (salva la facoltà del deposito successivo all'esito dell'aggiudicazione e del versamento del prezzo);

se il soggetto offerente è minorenne, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione;

se il soggetto offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di sostegno, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del

soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di nomina del sottoscrittore e dell'autorizzazione del giudice tutelare;

se il soggetto offerente è una società o persona giuridica, copia del documento (ad esempio, certificato del registro delle imprese) da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichino i poteri;

se l'offerta è formulata da più persone, copia della procura rilasciata dagli altri offerenti per atto pubblico o scrittura privata autenticata in favore del soggetto titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica oppure del soggetto che sottoscrive l'offerta, laddove questa venga trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata.

Si rinvia, in ogni caso, a quanto ulteriormente specificato nell'avviso di vendita.

DICHIARAZIONE EX ART. 585 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 585, co. 4, c.p.c., l'aggiudicatario dovrà, entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornire al Curatore le informazioni prescritte dall'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Il Curatore darà atto del predetto adempimento, allegando la documentazione ricevuta e quella ulteriore necessaria, in allegato alla richiesta di emissione del decreto di trasferimento.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA VENDITA

Coloro che hanno formulato l'offerta con modalità telematiche partecipano alle operazioni di vendita esclusivamente tramite l'area riservata del portale del gestore della vendita telematiche (PGVT), accedendo alla stessa con le credenziali personali a loro trasmesse.

L'esame delle offerte e lo svolgimento dell'eventuale gara sono effettuati tramite il PGVT, riportando i dati identificativi degli offerenti e le offerte presentate.

Il professionista delegato riporta nel PGVT i rilanci operati dai presenti e le loro osservazioni.

Se la gara non può aver luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il professionista delegato dispone la vendita a favore del migliore offerente.

In caso di aggiudicazione, l'offerente deve versare il saldo prezzo nel minor termine indicato nell'offerta o, in mancanza, nel termine di 120 giorni dall'aggiudicazione; nello stesso termine l'aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all'acquisto del bene ed il compimento delle formalità accessorie e delle relative spese, somma che il curatore e/o il professionista delegato comunicherà all'aggiudicatario entro 10 giorni dall'aggiudicazione; ai sensi dell'art. 1193 c.c. è stabilito che qualunque somma versata sarà imputata prima alle spese di trasferimento e poi al residuo prezzo.

Salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata è irrevocabile, pertanto si potrà procedere all'aggiudicazione al miglior offerente anche qualora questi non partecipi il giorno fissato per la vendita; quindi, anche nel caso di mancata presentazione innanzi al delegato il giorno fissato per l'esame delle offerte dell'unico offerente in modalità analogica ovvero di mancata connessione da parte dell'unico offerente in modalità telematica, l'aggiudicazione potrà comunque essere disposta in loro favore.

Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il professionista delegato riferisce al giudice delegato per la dichiarazione di decadenza dell'aggiudicatario, con conseguente perdita della cauzione a titolo di multa, e provvede a fissare una nuova vendita, all'esito della quale, laddove il prezzo ricavato, unito alla cauzione confiscata, dovesse risultare inferiore a quello dell'aggiudicazione dichiarata decaduta, l'aggiudicatario inadempiente sarà tenuto al pagamento della differenza ai sensi dell'art. 587 c.p.c..

PAGAMENTO DEL BOLLO

L'offerta di acquisto è soggetta al pagamento del bollo, al cui acquisto gli offerenti dovranno provvedere, salvo esenzione ai sensi del DPR 447/2000, con diverse modalità.

L'offerente in modalità telematica potrà pagare il bollo digitale tramite carta di credito o bonifico bancario, utilizzando il servizio "Pagamento di bolli digitali" presente sul Portale dei servizi telematici, all'indirizzo <https://pst.giustizia.it>

La conferma dell'offerta telematica, genera il cd. "hash" (cioè una stringa alfanumerica) per il pagamento del bollo digitale.

Il mancato pagamento del bollo costituisce mera irregolarità fiscale e non comporta l'inefficacia delle offerte.

AVVERTENZE

L'offerta è inammissibile se perviene oltre il termine stabilito nell'ordinanza di vendita, se è inferiore di oltre un quarto al prezzo stabilito nell'avviso di vendita, se l'offerente non presta la cauzione con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita e/o in misura inferiore al decimo del prezzo da lui offerto.

ASSISTENZA

Per ricevere assistenza l'utente che vuol partecipare telematicamente potrà inviare una e-mail al gestore della vendita telematica all'indirizzo indicato nell'avviso di vendita oppure contattare il call-center al numero nel medesimo avviso indicato e potrà così, ottenere:

assistenza per la registrazione all'area riservata della piattaforma di gestione della vendita telematica;

supporto tecnico e informativo sulla compilazione e presentazione dell'offerta telematica per partecipare alla gara;

il rilascio, ove richiesto dall'interessato, di dispositivi di firma digitale e di caselle PEC necessari per la presentazione dell'offerta.

Per supporto tecnico durante le fasi di registrazione e di partecipazione, è inoltre possibile ricevere assistenza, contattando Astalegale.net s.p.a. (www.astalegale.net; email: perugia@astalegale.net).

MANUALI PER L'UTENTE

Dal Portale delle Vendite Pubbliche ministeriale, all'indirizzo <https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/pvp/it/faq.page> è possibile consultare e scaricare i manuali per gli utenti

- Manuale utente per l'invio dell'offerta
- Manuale utente per la richiesta di visita dell'immobile
- Manuale per il pagamento telematico

PUBBLICITÀ DELLA VENDITA

- Un avviso della vendita:

- 1) dovrà essere inserito nel Portale delle vendite pubbliche almeno quarantacinque giorni prima della vendita, con l'eventuale ausilio di Astalegale.net s.p.a. (www.astalegale.net), il cui costo è di € 100,00 per ciascun lotto, ai sensi dell'art. 18 bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e nel sito internet ufficiale del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, all'indirizzo www.tribunale.barcellona Pozzodigotto.giustizia.it;
- 2) dovrà essere pubblicizzato tramite uno dei siti di cui all'art. 490 co.2 c.p.c. almeno quarantacinque giorni prima della vendita; ove il gestore per la vendita gestisca anche un sito con dette caratteristiche, la pubblicità andrà effettuata sul sito riferibile al gestore per la vendita;
- 3) sarà pubblicizzato dal curatore tramite affissione di un cartello all'esterno dell'immobile e, in caso di immobile in condominio, tramite comunicazione della vendita all'amministratore di condominio affinché ne dia notizia ai condomini;
- 4) il Curatore sottoporrà al Giudice delegato apposita istanza per eventuali ed ulteriori adempimenti pubblicitari;
- 5) il Curatore provvederà a notificare un estratto dell'avviso di vendita agli eventuali creditori ipotecari iscritti ed ai creditori ammessi con privilegio sugli immobili.

- Contenuto dell'avviso di vendita

L'avviso di vendita è stilato dal professionista delegato inserendo le seguenti indicazioni: il diritto reale posto in vendita (piena proprietà, quota parte della piena proprietà, usufrutto, nuda proprietà, ecc.), l'ubicazione e la tipologia del bene, i dati catastali e le eventuali difformità urbanistiche rilevati dalla perizia, l'indicazione del sito internet su cui rinvenire la perizia, la superficie in mq, il prezzo base e l'importo minimo dei rilanci in caso di gara tra più offerenti, il termine per la presentazione delle offerte, le condizioni e le modalità della presentazione delle offerte e della vendita, il giorno e l'ora per l'apertura delle buste ed eventuale gara tra gli offerenti, se il bene risulta libero ovvero occupato, che la vendita è a corpo e non a misura e che, di conseguenza, eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata

per alcun motivo; che, conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

Nell'avviso è omessa l'indicazione del soggetto sottoposto alla procedura liquidatoria.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA VENDITA

Il professionista delegato cura tempestivamente il deposito dell'importo della cauzione e del saldo prezzo sul conto corrente intestato alla procedura.

In caso di mancato versamento del saldo prezzo entro il termine indicato nell'offerta, il professionista delegato rimette gli atti al Giudice Delegato e questi dichiara la decadenza dall'aggiudicazione, con incameramento della cauzione.

Il professionista delegato, in caso di esito positivo della vendita, deposita l'importo della cauzione e delle spese per il trasferimento della proprietà sul conto corrente della procedura.

All'esito della vendita e del versamento del saldo prezzo, il professionista delegato deposita tempestivamente la bozza del decreto di trasferimento, insieme ad una nota riepilogativa delle vendite tenute e dei ribassi praticati, dando conto dell'avvenuto integrale deposito della documentazione inerente i precedenti tentativi di vendita; il professionista delegato allega altresì i seguenti documenti (sia telematicamente sia in forma cartacea, attesa la natura):

- documentazione completa relativa alla vendita all'esito della quale è stata disposta l'aggiudicazione (avviso di vendita, prova dell'espletamento delle formalità pubblicitarie, verbale, buste contenenti le offerte, etc.);
- estratto conto digitale aggiornato delle operazioni eseguite in entrata ed in uscita sul conto corrente della procedura, con nota contenente specificazione degli importi versati per cauzione, spese e saldo prezzo;
- relazione ipocatastale e/o visure ipotecarie aggiornate, al fine di verificare le formalità di cui va disposta la cancellazione ex art. 586 c.p.c..



Il Curatore vigila sull'operato del professionista delegato.

Si comunichi.

Barcellona Pozzo di Gotto, 22/04/2025



IL GIUDICE DELEGATO

dott. Fabrizio Di Sano

